

Art. 9.1 ter – Norme in materia delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua

1. Per i settori posti in prossimità di corsi d'acqua fluvio - torrentizi e del reticolo idrografico minore individuati graficamente nell'elaborato Geo.6 – “Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale” sono ammessi gli interventi propri della classe in cui sono inseriti secondo la seguente distinzione:

- **aree di fondovalle inondabili da acque con elevata energia e caratterizzate dalla presenza di rilevanti fenomeni di erosione/deposito; aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con Tr 20 - 50 anni) indicate come Ee_A (ricomprese in classe IIIa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica);**
- **reticolo idrografico minore, indicato come Ee_L: si è considerata una fascia minima di 15 m non utilizzabile ai fini edificatori (ricompresa in classe IIIa).**

2. Le fasce di rispetto individuate corrispondono alla Classe IIIa, con l'aggiunta, per i torrenti e rii principali riportati nell'elenco delle acque pubbliche del precedente art. 9.1 bis, di un vincolo di tutela assoluta (di cui ai successivi commi) in fregio agli argini, entro il quale non sono consentite “modifiche d'uso del suolo”, ma esclusivamente “trasformazioni d'uso”. Si definisce “trasformazione d'uso del suolo” ogni intervento avente limitata entità che non comporti alterazione dell'originaria destinazione del terreno e “modificazione d'uso del suolo” ogni intervento che incida sul terreno modificandone in modo permanente, o anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione.


3. Ai sensi dell'art. 96 del Regio Decreto 25.07.1904 n°523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie – Capo VII Polizia delle acque pubbliche) sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ... f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento di terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri 4 per le piantagioni e movimento di terreno e di metri 10 per le fabbriche e gli scavi.

Per tutti i restanti principali rii e fossi di scolo la fascia di tutela assoluta è di metri 4.

4. Entro queste fasce di tutela assoluta non dovranno essere consentiti manufatti di alcun tipo, rilevati o riporti di terreno, recinzioni, stoccaggio, anche provvisorio, di materiali, realizzati parcheggi. Entro tale fascia non sono altresì consentite coltivazioni arboree.

5. Lungo le sponde dei corsi d'acqua individuati nell'elenco delle acque pubbliche valgono le disposizioni dell'art. 29 della L.R. 56/77, che prevede una fascia di tutela di almeno metri 15 per i corsi d'acqua ricadenti nelle Comunità Montane. Tale fascia ricade all'interno della Classe IIIa.

6. Tali fasce di rispetto sono misurate dal ciglio superiore della sponda o dell'arginatura o difesa spondale risultante da rilievo aggiornato alla data del progetto di intervento, o comunque nel caso di abbandono dell'alveo dal limite del demanio, o in caso di canali privati dal limite della fascia direttamente asservita. La seguente figura schematizza graficamente la presente norma. Sono ovviamente ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo.




Scopo della norma è preservare una adeguata fascia di rispetto finalizzata a promuovere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica, di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa con particolare riguardo alla varietà e di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.

7. Per quanto riguarda gli interventi di polizia idraulica, quali taglio di alberi ed arbusti, manutenzione, pulizia, riparazione delle sponde e argini, rimozione degli ingombri, dovrà essere fatto riferimento al Codice Civile, sez. IX "Delle acque": art. 915 "Riparazione di sponde e argini", art. 916 "Rimozione degli ingombri", art. 917 "Spese per la riparazione, costruzione o rimozione". Gli interventi di pulizia idraulica, in particolare il taglio di alberi e arbusti, se non realizzati dai frontisti, possono essere condotti direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa domanda all'Intendenza di Finanza e, per conoscenza, al Coordinamento Forestale Provinciale.

8. Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità delle sponde, possibilmente veicolare, a fini ispettivi e manutentivi.

9. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena. Dovranno quindi essere evitate le tipiche tipologie costruttive costituite da un manufatto tubolare (o d'altra sezione) metallico o cementizio di varia sezione inglobato in un rilevato in terra con o senza parti in cemento armato (figura seguente).



La realizzazione del ponte a tutta sezione si rende necessaria al fine di tenere in debita considerazione le portate liquido-solido conseguenti all'apporto solido dei materiali franati dalle sponde e prelevati dall'alveo, che contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento di elevati livelli di piena.

10. In merito alle opere di attraversamento va osservato quanto previsto nelle N.d.A. del P.A.I. (art. 19 comma 1):“ Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui in apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po con Delibera C.I. n° 2/99 del 11.05.99”.

11. In nessun caso deve essere permessa l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua e delle aree di tutela assoluta incluse le zone di testata tramite riporti vari.

12. In corrispondenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua inedificabili sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico infrastrutturale, edilizio;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- arginature che tendano ad indirizzare l'eventuale esondazione sui terreni degli opposti frontisti;

- **l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, di trattamento dei reflui, le discariche di qualsiasi tipo, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;**
- **le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza pari a quella di tutela assoluta, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.**